

# SENTENZA

Cassazione civile sez. III - 08/07/1994, n. 6464

Intestazione

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giovanni Elio	LONGO	Presidente
" Marcello	TADDEUCCI	Consigliere
" Francesco	VIZZA	"
" Ugo	FAVARA	"
" Michele	LO PIANO	Rel. "

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto

da

U.L.S.S. - UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA - n. 21 di Padova, in persona del suo presidente e legale rappresentante prof. A. P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Confalonieri n. 5, c-o lo studio dell'avv. Luigi Manzi che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Ettore Nalin, giusta procura in calce al ricorso.

Ricorrente

contro

P. P., elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 61, c-o lo studio dell'avv. Domenico Mafariotti che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Luciano Gasperini, giusta procura a margine del controricorso.

Controricorrente

contro

C. R., elettivamente domiciliato in Roma, via M. Dionigi n. 57, c-o lo studio dell'avv. Luciano Bonifazi, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Gian P. Prandstraller, giusta procura a margine del controricorso.

Controricorrente

contro

N. C. - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA.

Intimati

visto il ricorso avverso la sentenza n. 647-90 della Corte di appello di Venezia del 17 gennaio - 23 luglio 1990 (R.G. 163-86);

Udito il consigliere relatore Dott. Michele Lo Piano nella pubblica udienza del 30 novembre 1993;

È comparso l'avv. E. Nalin, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Sentito il pubblico ministero in persona del sost. proc. gen. dott.

La Valva che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 14 febbraio 1983, N. C. e P. P., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, l'Unità sanitaria locale 21 e l'Università degli studi di quella città, nonché il dott. C. R., dei quali chiesero la condanna al pagamento della somma di lire cento milioni, a titoli di risarcimento danni.

A sostegno della domanda esposero:

- che N. C., in data 26 luglio 1978, esperite le procedure di cui alla legge 22 maggio 1978 n. 194, era stata sottoposta, a sua richiesta, ad intervento per l'interruzione della gravidanza;

- che la N., dopo l'intervento, effettuato dal Dott. C., presso la clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Padova, convenzionata con l'Ospedale della stessa città ed ora struttura della USL 21. era stata dimessa il 29 luglio successivo;

- che, nonostante l'intervento, la gravidanza aveva proseguito il suo corso, come era stato possibile constatare in epoca non più utile per effettuare un nuovo intervento abortivo;

- che a seguito della suddetta gravidanza, la N., la quale nel frattempo aveva contratto matrimonio con P. P., aveva partorito, in data 4 marzo 1979, un bambino di sesso maschile.

Gli attori dedussero, quindi:

- che ad essi incombevano gli obblighi del mantenimento e della educazione del bambino, obblighi che, pur ben accetti ed esaltanti sotto il profilo morale e familiare, nondimeno costituivano un grave onere economico per loro che, essendo una giovane coppia, avevano diversamente programmato una filiazione responsabile soprattutto in considerazione del fatto che la N., al momento del concepimento, era di condizione nubile e di età minore;

- che la mancata interruzione della gravidanza trovava la sua causa nella imperizia; imprudenza e negligenza, connotate da gravità, di chi aveva effettuato l'intervento e di chi aveva eseguito il decorso post-operatorio;

- che la prosecuzione della gravidanza, nonostante l'intervento diretto ad interromperla, costituiva inadempienza della prestazione alla quale l'ente pubblico era tenuto per legge, una volta che si erano realizzati i presupposti per l'applicazione di cui alla legge n. 194 del 1978;

- che la detta inadempienza aveva loro provocato un danno materiale consistente nel costo del mantenimento e della educazione del figlio, tanto che essi avevano intrapreso il giudizio unicamente allo scopo di assicurare al bambino un equo tenore e qualità della vita e non certo per animo speculativo o per rimorso di sorta, be felici essendo della nuova vita che era venuta ad allietare la loro esistenza e preoccupati soltanto dell'onerosità economica della situazione che si era venuta a determinare.

Le parti convenute, costituitesi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda attrice; l'Università degli studi chiese inoltre che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con sentenza del 9 settembre 1985, il Tribunale di Padova, ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'Università degli studi di Padova e la sussistenza della legittimazione attiva del P., il cui difetto era stato eccepito dalla USL, accolse parzialmente la domanda attrice.

Il tribunale ritenne la responsabilità del Dott. C., al quale tuttavia riconobbe di non essere in colpa con riferimento all'esecuzione dell'intervento, considerando però che egli era venuto meno al dovere di informazione per non aver reso edotta la N., prima della sua dimissione, della necessità di attendere il risultato dell'esame istologico del materiale asportato per avere la certezza dell'esito positivo dell'intervento e comunque per non averla avvertita che avrebbe dovuto ripresentarsi ad una visita di controllo entro un termine utile per essere, eventualmente, sottoposta ad un nuovo intervento.

Ritenne ancora il tribunale che la responsabilità civile del Dott. C., si estendeva alla struttura in cui egli operava e quindi alla USL, non essendo stata fornita la prova dell'adozione di una prassi tale da consentire di ovviare ad eventuali insuccessi operatori.

Quanto alla sussistenza ed alla quantificazione del danno, il Tribunale respinse la tesi secondo cui il diritto al risarcimento del danno sarebbe potuto sussistere solo ove fossero state provate le conseguenze negative sullo stato della donna dovute alla mancata interruzione della gravidanza, in base alla considerazione che l'interruzione della gravidanza è consentita dalla legge anche quando ragioni di difficoltà economica possono comportare uno stato di squilibrio o disagio nella vita della donna e che, nella specie, con la nascita del figlio la N. era stata posta di fronte agli oneri della maternità in un momento inopportuno, quando, ancora minorenni e non coniugata, aveva dovuto affrontare le nozze e ricorrere ad aiuti da parte dei parenti; ritenne, quindi, che in tale ambito andava delimitato il danno risarcibile, non potendosi lo stesso rapportare all'onere di mantenimento del figlio.

Il Tribunale rilevò poi che una prova precisa dei disagi sopportati non era stata fornita, ma che tuttavia gli stessi erano intuibili in base alle circostanze sopra esposte.

Considerato, quindi, che il danno risarcibile andava circoscritto ai disagi affrontati dalla N. e dal P. per la nascita avvenuta in un momento di difficoltà, agli ostacoli che tali nuovi doveri potevano aver portato nella realizzazione anche economica di una giovane coppia e, quindi, in sostanza all'anticipazione di oneri che la coppia avrebbe comunque affrontato nella vita, il Tribunale liquidò il danno in lire 15.000.000.

Contro la sentenza proposero appello la USL 21 ed il dott.

C.. Il P. e la N. resisterono all'appello proponendo impugnazione incidentale per una più congrua liquidazione del danno.

L'Università degli studi si costituì per far rilevare che nessuna parte aveva impugnato la sentenza nel capo in cui aveva dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza 23 luglio 1990, in accoglimento dell'impugnazione del C. respinse la domanda contro di lui proposta dalla N. e dal P., confermando nel resto la sentenza del Tribunale.

Dopo aver rilevato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in ordine all'affermato difetto di legittimazione passiva dell'Università degli studi di Padova ed aver ribadito la legittimazione attiva del P., la Corte di merito esclude che al Dott. C. potesse essere imputato di non aver informato la N. della necessità di attendere i risultati dell'esame istologico per conseguire la certezza dell'esito positivo dell'intervento, atteso che non vi era la prova che il detto professionista avesse seguito il decorso post-operatorio della N. ovvero fosse stato presente quando costei, contro il parere dei medici, volle essere dimessa dall'ospedale.

La Corte, al fine di ritenere la responsabilità della struttura sanitaria, osservò poi che, costituendo un fatto prevedibile l'insuccesso dell'intervento, era preciso dovere dei sanitari, dipendenti dalla struttura, in adempimento degli obblighi che derivano al medico nei confronti del paziente, rendere edotta la N. di tale eventualità, avvertendola che, per avere la certezza della interruzione della gravidanza, essa avrebbe dovuto attendere l'esito dell'esame istologico o, comunque, ritornare prontamente in ospedale per prenderne visione, non potendosi escludere la necessità di un secondo intervento. L'adempimento di tali obblighi la Corte, nella specie, non ritenne provati.

Quanto al punto relativo al pregiudizio subito dal P. e dalla N., la Corte osservò che non era rilevante analizzare quale fosse l'interesse protetto dalla legge n. 194 del 1978; partendo dalla premessa che detta legge autorizza l'interruzione della gravidanza, prima vietata, in presenza di determinati presupposti, da ritenersi, nella specie, sussistenti, perché altrimenti l'intervento non sarebbe stato eseguito, la Corte ritenne che la struttura sanitaria era impegnata ad intervenire con tutta la capacità dei suoi medici al fine di interrompere la gravidanza medesima. Secondo la Corte era quindi l'inadempimento di tale obbligo ed in relativo pregiudizio che andavano presi in esame e non la legge che autorizza l'interruzione della gravidanza. La Corte peraltro rilevò che l'art. 4 della legge n.

194 del 1978, al fine di autorizzare l'interruzione della gravidanza, prende in considerazione anche le condizioni economiche della donna, come possibile causa determinante il pericolo alla sua salute fisica e psichica, con la conseguenza che la mancata interruzione della gravidanza ben poteva costituire un pregiudizio economico. Andava, quindi, accertato, secondo la Corte, non se la nascita di un bambino fosse di per sè un fatto positivo o negativo, ma solo se detta nascita, in un determinato momento e per una determinata persona, che voleva legittimamente impedirla, avesse rappresentato un accadimento con conseguenze negative e quindi lesive dell'interesse protetto.

Nella specie, rilevò la Corte, la N., si era determinata ad interrompere la gravidanza in considerazione delle difficoltà in cui versava, che erano di natura psicologica (età minore e stato di nubile) e di natura economica; il cattivo esito dell'intervento aveva quindi pregiudicato la N., e con lei il P., sotto entrambi i profili; e se il primo di essi poteva considerarsi risolto con l'avvenuto matrimonio, l'altro, e cioè quello economico, non aveva invece, trovato soluzione, poiché una maternità a diciotto anni, con un matrimonio riparatore, quando una persona si sta appena affacciando alla vita lavorativa, comportava, sempre secondo la Corte, una oggettiva difficoltà economica che la N. ed il P. non si sentivano di affrontare, ed in ciò andava individuato il danno subito, nell'aver cioè, prima del previsto, dovuto sopportare gli oneri, in particolare economici, conseguenti alla intempestiva nascita del figlio. Conseguentemente, secondo la Corte, il risarcimento andava determinato in una somma idonea a sopperire alle difficoltà economiche dei genitori fino al momento in cui era presumibile che gli stessi potessero acquistare quella stabilità familiare ed economica tale da consentire loro di allevare il figlio in una situazione normale.

Quanto, infine, alla censura con la quale gli appellanti avevano lamentato che il Tribunale avesse pronunciato ultra petita, per aver riconosciuto il diritto degli attori al risarcimento del danno con riferimento alle spese ed ai disagi da loro sostenuti a causa di una maternità intempestiva e non programmata, mentre i danni erano stati richiesti in relazione alle somme necessarie per il mantenimento del figlio, la Corte rilevò che non sussisteva il denunciato vizio, perché il Tribunale si era limitato ad una semplice riduzione del petitum, senza alcuna immutazione della causa petendi.

Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso la USL 21 di Padova sulla base di tre motivi di censura.

Ha resistito con controricorso il P. P.. Il C. ha depositato controricorso chiedendo la conferma della sentenza della Corte di appello in ordine alla statuizione con la quale era stata esclusa la sua responsabilità. La N. non ha svolto attività difensiva.

#### Motivi della decisione

Con il secondo motivo del ricorso, che occorre esaminare per primo poiché attiene alla responsabilità, la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1218, 1223, 1227, 2236 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la propria responsabilità, senza considerare:

- che la N. si era dimessa dall'ospedale contro la volontà dei sanitari, interrompendo così il rapporto contrattuale e facendo, quindi, venir meno il dovere di intervento da parte dei sanitari dell'ospedale;

- che, nella specie, si verteva in tema di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che la responsabilità dei sanitari e, quindi, della struttura pubblica dalla quale essi dipendevano, avrebbe potuto essere affermata solo in caso di accertamento del dolo o della colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c.

La censura è infondata.

È da rilevare, in primo luogo, che la Corte di appello, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, si è limitata a considerare la responsabilità della stessa soltanto sotto il profilo

contrattuale, tant'è che, allorché è passata ad esaminare il problema della sussistenza del danno e della sua risarcibilità, ha fatto specifico riferimento all'inadempimento della obbligazione assunta nei confronti della N. (v. pag. 15 della sentenza impugnata).

In secondo luogo è da osservare che la ricorrente invoca non a proposito la disposizione dell'art. 2236 c.c., la quale può trovare applicazione solo nei casi in cui "la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà", mentre quando la responsabilità del professionista trovi la propria origine nella negligenza o nell'imprudenza, la valutazione deve essere effettuata con riguardo alla natura dell'attività svolta, con la conseguenza che è rilevante anche la colpa lieve.

Nella specie, come accertato dalla Corte di merito, vi fu da parte dei sanitari della struttura sanitaria la violazione di un comune dovere di diligenza, avendo essi omesso di informare la N. del possibile esito negativo dell'intervento e del fatto che era opportuno attendere l'esito dell'esame istologico o, quanto meno, ritornare in ospedale per prendere visione dell'esito di tale esame.

Ora, poiché l'informativa al paziente circa le conseguenze dell'intervento ed i suoi possibili esiti rientra nei comuni doveri del medico (ed a maggior ragione nel caso di interruzione volontaria della gravidanza, in base al disposto dell'art. 14 della legge 22 maggio 1978 n. 194), correttamente la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità della struttura sanitaria, in base alla violazione del suddetto dovere, tanto più che, come ritenuto dalla stessa Corte, l'esito negativo dell'intervento era un fatto prevedibile, come è dimostrato dal fatto che, per aversi la certezza del suo esito favorevole, era necessario procedere all'esame istologico.

Tale dovere di informativa, cui non hanno ottemperato i sanitari dell'ospedale, lungi dal venir meno per effetto delle dimissioni volontarie da parte della N., era ancor più cogente proprio in dipendenza di tale fatto, come esattamente rilevato dalla Corte di merito, perché informativa, oltre che rispondere ad un preciso dovere di carattere generale, come sopra sottolineato, nel caso particolare era ancor più necessaria, non essendo conosciuto l'esito dell'esame istologico, che pur era stato disposto proprio in previsione dell'esito negativo dell'intervento.

Respinto il secondo motivo del ricorso, devono essere, ora, presi in esame il primo ed il terzo motivo, con i quali la ricorrente, denunciando rispettivamente violazione degli artt. 1218, 1223, 147, 148, 149 e 261 c.c., dell'art. 1 della legge 22 maggio 1978 n. 194, degli artt. 30 e 31 della costituzione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. in relazione agli artt. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata:

- per aver riconosciuto il risarcimento del danno in favore della N. e del P., con motivazione contraddittoria, avendo, da un lato, affermato che la nascita di un figlio non può di per sé costituire un fatto dannoso e, dall'altro, ritenuto che competesse il risarcimento, nonostante che la N. non avesse mai lamentato di aver subito alcun trauma in conseguenza della nascita del figlio, essendosi limitata a richiedere di essere risarcita delle spese necessarie per il mantenimento del figlio medesimo da lei non voluto;

- per aver individuato il danno risarcibile nei disagi che la coppia aveva dovuto affrontare per la nascita avvenuta in un momento di difficoltà, negli ostacoli che i doveri imposti dalla nascita avrebbero frapposto alla loro realizzazione anche economica, alla anticipazione di oneri economici che comunque avrebbero dovuto essere affrontati, mentre detto danno non era stato assolutamente richiesto dagli attori e comunque aveva natura non patrimoniale, nella specie non risarcibile in assenza di un comportamento costituente reato.

Le censure devono essere accolte nei limiti di quanto di seguito si dirà.

L'art. 4 della legge 22 maggio 1978 n. 194 consente l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni alla donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo

per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.

Lo scopo della norma appare evidente. Viene consentito il sacrificio del concepito, la cui tutela la stessa legge proclama nel primo comma dell'art. 1, considerando preminente la tutela della salute fisica o psichica della madre, per cui solo l'esistenza di un serio pericolo per la salute di quest'ultima legittima l'interruzione della gravidanza.

La situazione patrimoniale della madre non rientra nella tutela della norma, ma è assunta come condizione giustificatrice dell'interruzione della gravidanza ove dalla stessa possano insorgere pericoli per la salute della donna.

In sostanza la legge non consente l'interruzione della gravidanza solo perché una donna versi in disagiate condizioni economiche, ma la consente soltanto se dette condizioni possano influire negativamente sulla salute della donna.

L'interesse protetto dalla norma è quindi la salute della donna; il diritto all'interruzione della gravidanza è riconosciuto solo in ragione della tutela del detto interesse.

Da ciò consegue che in caso di accertata responsabilità del sanitario per la mancata interruzione della gravidanza, il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto alla donna non per il solo fatto dell'inadempimento dell'obbligazione che il sanitario era tenuto ad adempiere, ma se sia anche provata la sussistenza della messa in pericolo o di un danno effettivo alla salute fisica o psichica della madre.

La Corte di merito ha ignorato questo aspetto rilevante della questione sulla quale era chiamata a decidere, laddove ha affermato, da un lato, che non aveva rilevanza analizzare quale fosse l'interesse protetto dalla legge e, dall'altro, che, essendo stata accertata l'esistenza delle condizioni previste dalla detta legge per la interruzione della gravidanza, la N. aveva diritto ad ottenere la prestazione con conseguente obbligo del medico di eseguirla correttamente, e che, quindi, il pregiudizio per la N. sarebbe consistito nell'inadempimento dell'obbligazione assunta dal medico.

L'accertamento dell'interesse protetto dalla norma assumeva, invece, rilevanza decisiva sia al fine di accertare la sussistenza di un danno risarcibile, sia al fine di determinare il suo ammontare.

L'omesso accertamento di quale fosse l'interesse protetto dalla norma ha condotto la Corte del merito ad un altro errore.

Detto giudice, infatti, dopo avere affermato che le condizioni economiche della donna sono assunte dall'art. 4 come possibili cause idonee a determinare un pericolo per la sua salute fisica o psichica, ha individuato il danno, subito dalla N. e dal P., nell'aver dovuto sopportare prima del previsto gli oneri, in particolare economici, conseguenti alla intempestiva nascita del figlio.

In tal modo, la Corte di merito, ha tuttavia trasformato la situazione patrimoniale della donna da condizione presupposta, quale possibile causa idonea a pregiudicare o a mettere in pericolo la salute della stessa, a oggetto specifico della tutela, esteso anche al P., quale coniuge della N., tant'è che ha determinato l'ammontare del danno "in una somma idonea a sopperire le difficoltà economiche dei genitori per un periodo compreso, fino al momento in cui si può presumere che i suddetti coniugi acquistino quella stabilità familiare ed economica che consenta loro di mantenere ed allevare il figlio in situazione normale".

Il ragionamento della Corte di merito è errato, perché, tenuto conto dell'interesse protetto dall'art. 4, il danno non può essere individuato nel solo fatto di aver dovuto prima del previsto sopportare gli oneri economici conseguenti alla intempestiva nascita del figlio, se non sia positivamente accertato che tale fatto abbia messo in pericolo ovvero abbia inciso negativamente sulla salute della donna, sotto l'aspetto fisico o psichico, nel qual caso il

risarcimento del danno andrebbe determinato in quella somma necessaria a rimuovere le difficoltà economiche idonee ad incidere negativamente sulla salute della donna ovvero a risarcire quest'ultima dei danni alla salute in concreto subiti.

Nella specie, peraltro, come risulta dalla sentenza impugnata, la N. non ha mai dedotto di aver subito danni o pericolo di danni alla salute, ma si è limitata, insieme al P., a sostenere sin dall'atto introduttivo del giudizio che l'inadempienza del sanitario le aveva provocato un danno materiale consistente nel costo del mantenimento e della educazione del figlio; danno del quale intendeva essere risarcita.

Per le esposte considerazioni, rigettato il secondo motivo del ricorso, devono essere accolti per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte con rinvio ad altro giudice il quale provvederà anche in ordine alle spese di questo grado del giudizio.

p.q.m.

La Corte di cassazione, sezione terza civile, rigetta il secondo motivo del ricorso e ne accoglie per quanto di ragione il primo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Cassazione, il 30 novembre 1993.